

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

prot. uf. 238/22 dell' 11/2/22

Piacenza, li 11 febbraio 2022

Cari Colleghi,

riscontro la lettera non firmata del 7 febbraio scorso inviata – ritengo anche a Vostro nome – dall'avv. Rosarita Mannina.

La vigente disciplina delle modalità di presentazione di una notizia di reato all'Autorità Giudiziaria non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo nel consentire a tal fine l'accesso del privato cittadino a qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria del territorio senza alcuna limitazione e – segnatamente – senza che sia prevista la previa esibizione di alcuna certificazione sanitaria (né del “green pass”); inoltre, è sempre valida ed efficace la trasmissione tramite il servizio postale; dunque, dette modalità sono esattamente le stesse in vigore nel periodo anteriore all'emergenza sanitaria (e aderenti ad una prassi del tutto consolidata).

Inoltre ogni Collega ha la possibilità di depositare telematicamente la denuncia tramite servizio PDP.

Pertanto, le ragioni che hanno indirizzato questi privati cittadini verso una scelta inconsueta e sicuramente non obbligata, ancorché certamente legittima – ovvero, recarsi direttamente presso la Procura della Repubblica – restano ignote.

Ma soprattutto non si coglie alcun nesso causale tra il mancato ingresso nei locali della medesima e la loro (assertivamente coatta) rinuncia alle istanze punitive: gli interessati, infatti, avrebbero potuto recarsi immediatamente all'ufficio ricezione denunce presso la Questura di Piacenza o la Stazione dei Carabinieri Piacenza Principale e procedervi senza necessità della certificazione verde.

Addirittura, il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Matteo Centini, presente per caso al momento del fatto, mi ha riferito (e autorizzato a riportarlo) di aver rappresentato tale soluzione ad uno dei predetti cittadini, offrendosi di accompagnarlo personalmente presso un ufficio di P.G. per depositare la denuncia: ma questo ha rifiutato l'invito e se n'è andato.

Ancora - al di là di ogni rilievo sul merito, estraneo al tema proposto - non si ritiene di cogliere alcuna antinomia nella circolare dei Capi degli Uffici Giudiziari del 12 gennaio scorso: infatti, la posizione soggettiva del privato che intenda presentare un'istanza punitiva non integra alcuna delle qualità enunciate al punto n. 5 della medesima, tanto meno quella di persona offesa dal reato; né (per identiche ragioni) si intravedono attriti rispetto al dettato dell'art. 9 – sexies del D.L. 52/2021 e ss. mm. e ii. che riguarda – appunto – altri soggetti (i testimoni e le parti del processo).

Infine, in merito alla presenza di personale della Questura – Ufficio DIGOS, mi limito a osservare che l'Istituzione che rappresento non è legittimata né a ricevere la richiesta di fornire <<opportune spiegazioni>> né a riscontrare tale richiesta.

Pertanto il nostro Consiglio reputa infondata l'affermazione di una lesione di diritti fondamentali dei cittadini coinvolti nell'episodio sommariamente descritto.

29121 Piacenza – Vicolo del Consiglio, 12 (Palazzo di Giustizia)

Telefono 0523 320 708 Fax 0523 317 364

e-mail: segreteria@piacenzaordineavvocati.it

Posta Elettronica Certificata: consiglio@ordineavvocati.pc.it

sito: www.piacenzaordineavvocati.it

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Il Consiglio prende pure atto che la stessa comunicazione che si riscontra è stata trasmessa alla stampa locale che ne ha dato notizia: i termini in cui la questione è stata posta non paiono tuttavia rispondere a principi di completa e corretta informazione dell'opinione pubblica laddove nel lamentare un gravissimo pregiudizio al diritto di denuncia a causa del mancato accesso ai locali della Procura della Repubblica si è sottaciuta la possibilità (alternativa e immediata) della presentazione alla Polizia Giudiziaria – suggerita da un Pubblico Ministero – che tale diritto avrebbe garantito.

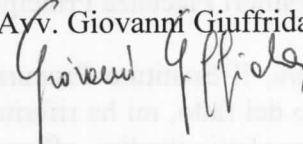
Chiudo con due brevi considerazioni: la prima è che la <<salvaguardia della legalità>> ha come primo presupposto il suo rispetto.

Da ultimo, non comprendo perché la stringente necessità di presentare le denunce in questione sia cessata di fronte alla proposta di recarsi al locale ufficio di Polizia Giudiziaria a ciò deputato.

Dando, infatti, per scontato che l'iniziativa non fosse assolutamente strumentale alla creazione di tanto clamore, mi sfugge il motivo dell'improvvisa rinuncia a seguire le corrette indicazioni ricevute per giungere al fine preposto.

Un cordiale saluto a tutti i nominativi indicati

Il Presidente dell'Ordine
(Avv. Giovanni Giuffrida)



Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Caro Presidente,

i sottoscrittenti intendono portare alla Tua attenzione quanto occorso nella mattinata del 1° febbraio, all'ingresso degli Uffici della Procura della Repubblica presso il nostro Tribunale; trattasi di episodio la cui gravità riteniamo meriti attenta e ponderata valutazione da parte di chi, come l'avvocatura, riveste un ruolo sociale di salvaguardia della legalità.

In estrema sintesi, un gruppo di cittadini, in attesa di poter accedere agli Uffici della Procura per il deposito di denunce penali, è stato costretto a rinunciare all'esercizio del proprio diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, vedendosi precluso l'accesso dal personale della Vigilanza.

Più precisamente, in tarda mattinata verso le 11.00/11.30, dunque in orario di apertura al pubblico, l'accesso alla Procura da parte dei suddetti è stato illegittimamente subordinato all'esibizione di certificazione verde Covid19.

Alla richiesta di spiegazioni è stato risposto dal personale di vigilanza addetto che l'ordine proveniva dalla Presidenza.

In effetti, a ben vedere, la circolare a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica del 12 gennaio u.s., al punto 2), recita che *“con decorrenza dal 1° febbraio e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'accesso agli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica da parte del pubblico e dell'utenza non professionale è subordinato al possesso all'esibizione, a richiesta del personale di vigilanza, della certificazione verde Covid-19 (green pass) base.”*

Tale disposizione si pone in palese contrasto con il punto n. 5 della stessa circolare che prevede espressamente che *“sono esentati da tutti i controlli ut supra i testimoni e le parti dei procedimenti civili nonché l’indagato, l’imputato, la persona offesa, il responsabile civile e le persone informate sui fatti dei procedimenti penali”*, nonché con l’art. 9 *sexies* del D.L. 52/2021, così come modificato dal D.L. 1/2022, che espressamente esclude l’uso del green pass per i testimoni e per le parti del processo.

Sotto altro profilo, lascia perplessi che, nella circostanza, a respingere cittadini, assolutamente pacifici, collaborativi e meramente intenzionati a far valere propri diritti costituzionalmente protetti, era schierato in forza personale DIGOS, della cui presenza *in loco* chiediamo vengano fornite opportune spiegazioni, difettando nella maniera più assoluta presupposti di rischio per l’ordine pubblico.

Nella nostra veste di giuristi non possiamo nascondere viva preoccupazione per quelli che non possiamo che ravvisare come pericolosi segnali di ingravescente autoritarismo, che rischiano di cronicizzare in un graduale ed inesorabile soffocamento dei diritti civili primari, quali, per l’appunto, l’accesso alla giustizia.

Nello specifico contesto, riteniamo arbitraria e illegittima la decisione di attivare procedure di verifica delle certificazioni verdi Covid19 al di fuori dell’alveo precettivo, col rischio, così facendo, di codificare un vizio operativo *ultra petitem* attraverso l’indebita estensione dell’ambito di applicazione del D.L. 1/2022 e dalla sua normativa applicativa secondaria.

Pur volendo prescindere - cosa che, in realtà, ci riesce difficile - dalla natura del tutto secondaria, rispetto a precetti costituzionali, di una normativa quale un decreto del Presidente del Consiglio, anche a volerci attenere strettamente al testo normativo, il diniego opposto

all'accesso a soggetti privi di Green pass base è del tutto infondato, se solo si esamina il testo dell'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che trascriviamo, per mera comodità di lettura, nella parte che viene in considerazione:

“ 1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall'art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legge, sono le seguenti:

omissis

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché' per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”.

Non riteniamo di spendere parole in merito al rilievo che il carattere di indifferibilità e di urgenza di una denuncia penale non possa certo essere valutato a priori e senza nemmeno

conoscerne il contenuto - cosa che, ovviamente, nemmeno gli è consentita - da un usciere o da una guardia giurata posta all'ingresso degli uffici della Procura!

Ferma restando la libera facoltà di ciascuno dei cittadini che, ritenendosi vittima di un ingiustificato trattamento discriminatorio, intenda valutare opportune azioni a tutela delle proprie ragioni, da parte nostra, nella richiamata funzione di custodi della cultura giuridica democratica, sollecitiamo una decisa e doverosa presa di posizione dell'Ordine forense di appartenenza, diretta a chiarire esattamente i confini entro i quali i vertici dei nostri Uffici Giudiziari intendano rendere operativa la vigente normativa emergenziale, attraverso un definitivo protocollo pubblico, reso accessibile alla cittadinanza.

Non senza auspicare, comunque, un ritorno al pieno rispetto di quel "patto di lealtà sociale" che lega il popolo sovrano alle proprie istituzioni, il cui ruolo di servizio, funzionale alle esigenze democratiche, mai dovrebbe essere offuscato da pericolose derive autoritarie.

Cordialmente Ti salutiamo.

Piacenza, 7 febbraio 2022.

Rosarita Mannina

Enrico Fornasari

Oscar Paperi

Silvia Felice

Flavia Motti

Carolina Arata

Emanuela Bisi

Sara Soresi

Giovanna Turchio

Patrizia Barletta

Stefania Falliva

Carlo Alberto Bosi

Cristina Villa

Jonathan Vignali

Maria Paola Longinotti

Patrizia Picciotti

Emiliano Lommi

